



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2019 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 600 del 21/10/2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE.



OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 803 in data 16/10/2019 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

preso e dato atto che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara, con nota mail 13/9/2019 acquisita agli atti in pari data prot. n. 0054735, ha trasmesso verbale riunione commissione, con il quale, il Direttore della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell'Università del Piemonte Orientale, ha chiesto di sottoscrivere una convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria, presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia il medico in formazione specialistica Dott.ssa Garofalo Flavia;

visto e richiamato:

- l'art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità, per le Università, di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'articolo 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università";
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente per oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;



– il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi di fuori rete formativa;

visto l'accordo convenzionale allegato al presente provvedimento;

preso atto che, con nota 27/09/2019 acquisita agli atti in data 30/09/2019 prot. n. 0058111, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale ha precisato che il periodo di tirocinio della Dott.ssa Flavia Garofalo inizi il 4/11/2019 fino al 31/3/2021;

visto, altresì, il parere favorevole espresso con nota mail 4/10/2019 del Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia Prof. Fabio Ghezzi e con nota mail 9/10/2019 del Direttore della S.C. Direzione Medica Presidio Varese;

rilevato che la suddetta convenzione decorre dal 4/11/2019 (o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del presente accordo), fino al 31/3/2021;

considerato che l'adesione alla proposta convenzionale in argomento è pienamente coerente con l'obiettivo di sviluppare le attività aziendali nel senso di una sempre più qualificata risposta alle esigenze dei cittadini, da un lato, e di attenzione, dall'altro, alla crescita di un sempre maggiore livello scientifico complessivo del nosocomio varesino;

ritenuto di proporre di approvare la convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale allegata al presente provvedimento (allegato n. 1) e mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia il medico in formazione specialistica Dott.ssa Flavia Garofalo;

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;



DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione per lo svolgimento di attività didattiche integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale allegata al presente provvedimento (allegato n. 1) e mediante la quale l'ASST dei Sette Laghi si impegna, in qualità di Ente ospitante, ad accogliere presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia il medico in formazione specialistica Dott.ssa Flavia Garofalo;
2. di prendere e dare atto che l'attività formativa della Dott.ssa Flavia Garofalo avrà inizio dal 4/11/2019 (o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del presente accordo), fino al 31/3/2021;
3. di comunicare all'Università degli Studi del Piemonte Orientale che il medico in formazione specialistica dovrà assumere diretti contatti con la S.C. Risorse Umane prima dell'avvio della frequenza presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia, e ciò al fine di garantire l'espletamento di tutte le procedure di accoglienza e di ingresso del medico in formazione specialistica nell'ambito dell'Azienda;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutte le Strutture Aziendali interessate e, in particolare, alla S.C. Risorse Umane, alla S.C. Direzione Medica Presidio Varese ed al Direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia, dando mandato alle medesime di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza ivi inclusi quelli connessi alla copertura assicurativa Inail ed alla Sorveglianza Sanitaria;
5. di evidenziare, in particolare che, in qualità di Responsabile interno del trattamento dei dati svolto c/o la S.C. Ostetricia e Ginecologia, il Direttore della stessa deve curare, tra l'altro, anche gli adempimenti posti a carico del Responsabile del trattamento dati, ivi inclusa la nomina dello specializzando come "persona autorizzata" al trattamento dati e s.m.i. dell'art. 29 del Regolamento UE n. 679/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

**ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
PROFESSIONALIZZANTE PER MEDICI IN FORMAZIONE
SPECIALISTICA PRESSO LE STRUTTURE EXTRA RETE
FORMATIVA.**

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 68 del 4 febbraio 2015 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute n. 402 del 13 giugno 2017 “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell’art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015”;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, C.F. n. 94021400026, con sede in Vercelli, Via Duomo n. 6, rappresentata per il presente atto dal Direttore della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, Prof.ssa Daniela Surico, per delega D.R. rep. 902 prot. n. 17782 del 6/7/2018, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima, d’ora in poi denominata Università;

	E	
	La ASST dei Sette Laghi, codice fiscale e partita IVA 03510050127, con sede	
	legale in Varese (VA), Viale Borri n. 57, rappresentata dal Direttore Generale,	
	Dott. Gianni Bonelli, d’ora in poi denominata Ente;	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Oggetto dell’accordo	
	Le parti attivano un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività	
	professionalizzante extra rete formativa del medico specializzando Dott.ssa	
	Garofalo Flavia presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia della ASST dei Sette	
	Laghi di Varese;	
	Art. 2 – Premesse	
	L’Ente dichiara di essere una struttura pubblica e di far parte della rete	
	formativa di altro Ateneo e di non aver saturato il proprio potenziale	
	formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche	
	assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica che	
	frequentano tale struttura.	
	Art. 3 – Dati medico specializzando	
	L’Ente ospitante si impegna ad accogliere il medico specialista in formazione,	
	Dott.ssa Garofalo Flavia, nata a Monza il 28/11/1987, presso la S.C. Ostetricia	
	e Ginecologia, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete	
	formativa della Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia	
	dell’Università.	
	Art. 4 – Modalità di svolgimento tirocinio	
	Il periodo di svolgimento di attività formativa della Dott.ssa Garofalo Flavia	
	avrà inizio in data 4/11/2019 o, se successiva, dalla data di sottoscrizione del	
	—	
	2	

presente accordo fino al 31/3/2021 presso S.C. Ostetricia e Ginecologia.

L'attività didattica integrativa si svolgerà sotto la guida del Direttore della
S.C. Ostetricia e Ginecologia, Prof. Fabio Ghezzi, individuato come tutore
dall'Ente ospitante.

Conoscenze, abilità e competenze del tirocinio:

- | | |
|---|--|
| - | apprendimento/perfezionamento di tecniche di diagnosi prenatale di I e II livello; |
| - | ecografie ostetriche di I livello (ecografie morfologiche e screening I trimestre); |
| - | ecografie ostetriche di II livello; |
| - | diagnosi prenatale invasiva; |
| - | apprendimento/perfezionamento dell'attività ambulatoriale di gestione della patologia della gravidanza; |
| - | apprendimento/ perfezionamento dell'attività sia clinica, ambulatoriale e di reparto, che chirurgica nella gestione della gravidanza, il parto, il puerperio fisiologico e patologico e dell'emergenza ostetrico-ginecologica; |

Art. 5 - Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, il medico in formazione specialistica stipula all'atto dell'iscrizione uno specifico contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze

previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle
indicazioni dell'Unione Europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad
alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

Il programma generale di formazione della scuola di specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla
totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato
dal consiglio di scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali
e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal
tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle
strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun
caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del
personale di ruolo.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto
per il personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidata al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
--

Art. 6 - Copertura assicurativa

L'Ente ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e

gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La responsabilità civile per colpa grave resta a carico dello specializzando.

Art. 7 - Trattamento dati personali e obbligo di riservatezza

Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e da quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Ente sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Art. 8 - Misure in materia di prevenzione e protezione della salute

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolga le stesse mansioni.

In particolare l'Ente ospitante provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente ospitante.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di

idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato.

Analogamente, alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e
trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in
formazione specialistica.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato.

L'avvio della frequenza presso l'Ente ospitante è subordinato all'avvenuta
validazione, da parte del medico competente dell'Ente ospitante stesso, della
certificazione di idoneità sanitaria del medico in formazione specialistica
conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Il Consiglio della scuola si impegna a far sì che il medico specialista in
formazione esibisca all'ufficio tutela salute della Direzione Medica dell'Ente
ospitante il certificato di idoneità sanitaria prima dell'avvio della frequenza
per le finalità di cui sopra.

Art. 9 – Sorveglianza Sanitaria

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso le strutture dell’Ente ospitante è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo l'Ente ospitante garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute del medico specialista in formazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione,

Art. 12 - Imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante. Le parti provvederanno ognuna per proprio conto agli oneri di cui a i sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e s.m.i. L'imposta di bollo, dovuta sul proprio esemplare è assolta in modo virtuale dall'Università ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n. 2/2003 del 12/06/2003 e successive integrazioni del 20/03/2014 e 12/05/2015.

Art. 13 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

Prof.ssa Daniela Surico

Per ASST dei Sette Laghi

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Bonelli

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241
come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.
82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 600 del 21/10/2019

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 21/10/2019 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ghilotti Damiano - Responsabile del procedimento AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore ad interim AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Mazzoleni Ivan Alessandro - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Maffioli Lorenzo - Direttore Direzione Sanitaria

Bonelli Gianni - Direttore Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Campailla Daniela